

STATUTO

DELL'ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO ONLUS

“ECONOMIA ALTERNATIVA”

con sede in via Luigi Lilio, 80 – 00142 Roma

*Aggiornato con delibere delle Assemblee Straordinarie
del 23 aprile 2006, del 16 maggio 2009 e del 14 aprile 2012*

STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO ONLUS

"ECONOMIA ALTERNATIVA"

ARTICOLO 1 - Denominazione, sede, durata, compensi

E' costituita l'Associazione di volontariato denominata "ECONOMIA ALTERNATIVA" ai sensi della legge 266/91, che persegue il fine esclusivo della solidarietà sociale, umana, civile e culturale.

L'Associazione ha sede attualmente in Roma, in via Luigi Lilio n° 80 e potrà istituire o chiudere sedi secondarie o sezioni anche in altre città d'Italia o all'estero mediante delibera del Comitato Direttivo.

La sede potrà essere trasferita con semplice delibera dell'Assemblea dei soci.

L'Associazione è disciplinata dal presente statuto e dagli eventuali regolamenti che, approvati dal Comitato Direttivo, si rendessero necessari per meglio regolare i rapporti associativi e l'attività sociale.

L'Associazione è un ente morale ONLUS costituita nel rispetto delle norme della Costituzione italiana e della legislazione vigente.

La durata dell'Associazione è illimitata. L'Assemblea generale dei soci potrà comunque in qualsiasi momento, deliberarne lo scioglimento.

Tutte le cariche sociali sono esercitate a titolo gratuito.

L'attività dei volontari non potrà essere retribuita in alcun modo, nemmeno dai beneficiari. Ai volontari potranno essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute per l'attività prestata entro i limiti eventualmente stabiliti dal Comitato Direttivo.


L'Associazione potrà avvalersi di prestazioni professionali nei limiti strettamente necessari al suo regolare funzionamento.

ARTICOLO 2 – Oggetto dell'attività

L'Associazione ha come fine istituzionale la promozione dell'assistenza e della solidarietà sociale attraverso iniziative, prevalentemente a Roma e nel Lazio, volte a raccogliere fondi e offerte in natura per il sostegno di attività di cooperazione allo sviluppo a favore dei "Paesi in via di sviluppo", a promuovere la conoscenza della loro realtà socio economica ed a sostenere i soggetti provenienti da tali paesi, con l'obiettivo specifico della lotta alla povertà, all'emarginazione sociale, alle malattie.

L'Associazione, ispirandosi ai principi della cristiana solidarietà, si propone in particolare di:

1. Porsi come punto di riferimento per tutti coloro (persone, scuole, società, enti) che desiderino manifestare concretamente la loro solidarietà e amicizia nei riguardi dei Paesi in via di sviluppo;
2. Promuovere ed organizzare al fine anzidetto mostre, spettacoli, convegni, cineforum ed altre iniziative volte a sensibilizzare il pubblico sui problemi dei Paesi in via di sviluppo ed a sollecitare atti di liberalità;
3. Promuovere, in particolare presso scuole e università, la conoscenza e la sensibilizzazione dei giovani ai temi della povertà e della solidarietà verso i Paesi in via di sviluppo;
4. promuovere la cultura delle adozioni a distanza di bambini e studenti;
5. Raccogliere, attraverso tali iniziative e campagne promozionali, contributi in denaro e in natura (medicinali e altri beni) da parte di persone fisiche, istituti scolastici, società ed enti pubblici e privati;



6. Raccogliere fondi mediante la vendita occasionale di prodotti del "Commercio equo e solidale", di manufatti etnici e di oggetti promozionali;
7. Sostenere con i proventi delle anzidette attività le iniziative e i progetti – con finalità umanitarie, sanitarie, educative, economiche, culturali e religiose – presentati prevalentemente dalle Missionarie e dai Missionari Comboniani, in conformità con gli indirizzi generali dei rispettivi istituti centrali, a favore di persone e di comunità in stato di bisogno dei Paesi in via di sviluppo assistite dai Missionari stessi;
8. Sostenere la formazione professionale in Italia dei giovani provenienti dai Paesi in via di sviluppo, anche ai fini del loro successivo inserimento professionale in patria;
9. Svolgere attività di studio, ricerca e informazione sui problemi dei Paesi in via di sviluppo;
10. Attivare - anche mediante l'adesione a organismi di coordinamento e ad iniziative promosse da Enti locali del Lazio e di altre Regioni - sinergie e collaborazioni con organizzazioni di volontariato con finalità analoghe;
11. L'Associazione potrà, esclusivamente per scopo di autofinanziamento e senza fine di lucro, esercitare le attività marginali utili alle anzidette finalità e consentite dalla legislazione vigente;
12. L'Associazione potrà inoltre svolgere qualsiasi altra attività culturale o ricreativa e compiere qualsiasi operazione economica o finanziaria, mobiliare o immobiliare, purché non speculativa, per il migliore raggiungimento dei propri fini, nel rispetto del 5° comma art. 10 del Decreto Legislativo n. 460/97.

L'Associazione si avvale di ogni strumento utile al raggiungimento degli scopi sociali, ed in particolare della collaborazione con gli Enti locali anche attraverso la stipula di apposite convenzioni nonché della partecipazione ad altre associazioni, società o enti aventi scopi analoghi o connessi ai propri.

ARTICOLO 3 – Esclusione di finalità di lucro

L'Associazione "ECONOMIA ALTERNATIVA", che non persegue finalità di lucro, assume l'obbligo di destinare ogni suo provento, anche derivante da avanzi di esercizi precedenti e da attività direttamente connesse e/o accessorie a quelle istituzionali e da altre forme di autofinanziamento, per i soli fini istituzionali di cui all' art. 2.

L'Associazione non ha e si impegna a non avviare rapporti di dipendenza da enti con finalità di lucro e non è collegata né intende collegarsi in alcun modo agli interessi di enti pubblici o privati, italiani e stranieri, aventi scopo di lucro. Tuttavia essa può tenere con enti, istituzioni assistenziali e missionarie rapporti di cooperazione funzionali ai propri fini statutari.

ARTICOLO 4 – I soci

Il numero dei soci è illimitato.

L'adesione all'Associazione è a tempo indeterminato e comporta per l'associato maggiore di età il diritto di voto nelle Assemblee Generali.

Tutti i soci hanno diritto di partecipare alla vita associativa nelle sue varie espressioni. Fanno parte dell'Associazione le seguenti categorie di soci:

- a) soci ordinari;
- b) soci vitalizi.

Sono soci ordinari coloro i quali versano la quota annuale di adesione all'Associazione.

Sono soci vitalizi coloro i quali versano la prevista quota "una tantum".

Per entrambe le categorie di soci la misura della quota di adesione viene stabilita annualmente dal Comitato Direttivo. Possono essere soci dell'Associazione sia le persone fisiche che giuridiche; queste ultime partecipano alla vita dell'Associazione tramite loro rappresentanti o delegati.



Chi intenda diventare socio deve presentare domanda all'Associazione impegnandosi in particolare ad osservarne le finalità statutarie.

Sull'ammissione decide insindacabilmente il Comitato Direttivo entro 60 giorni dal ricevimento della richiesta. Se entro tale termine il Comitato Direttivo non si sarà espresso al riguardo, la domanda stessa si intenderà accolta. In caso di diniego il Comitato Direttivo non è tenuto a esplicitarne la motivazione.

In presenza di gravi motivi, chiunque partecipi all'Associazione può esserne escluso con deliberazione inappellabile del Comitato Direttivo.

La qualità di socio si perde oltre che per dimissioni ed esclusione, anche per decadenza dovuta a morosità nel pagamento della quota associativa. La decadenza è deliberata dal Comitato Direttivo a seguito di morosità almeno biennale.

L'esclusione e la decadenza hanno effetto dal trentesimo giorno successivo alla comunicazione del provvedimento, la quale potrà avvenire anche mediante affissione dell'elenco dei soci esclusi o decaduti nella bacheca sociale presso la sede legale dell'Associazione stessa.

I soci decaduti, esclusi, dimessi o che comunque abbiano cessato di appartenere all'Associazione non possono avanzare richieste di rimborso dei contributi versati e non hanno alcun diritto sul patrimonio dell'Associazione, né possono utilizzare per loro fini quanto l'Associazione abbia prodotto con la loro collaborazione.

ARTICOLO 5 – Gli organi sociali

Sono organi dell'Associazione:

- l'Assemblea Generale dei Soci
- il Comitato Direttivo
- il Presidente
- il Vice Presidente
- il Segretario Generale
- il Collegio dei Revisori.

ARTICOLO 6 – l'Assemblea Generale dei soci

L'Assemblea Generale è costituita da tutti i soci dell'Associazione. L'Assemblea Generale è presieduta dal Presidente o, in sua assenza, dal vice Presidente o, in mancanza di questi, da un socio eletto a maggioranza dei presenti.

Il Presidente dell'Assemblea nomina il Segretario ed eventualmente due scrutatori.

Le deliberazioni dell'Assemblea devono essere formalizzate mediante verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.

ARTICOLO 7 – Natura e poteri dell'Assemblea Generale dei soci

L'Assemblea regolarmente costituita rappresenta l'universalità degli associati. Le sue deliberazioni, prese in conformità alla legge e al presente statuto, obbligano tutti gli associati.

L'Assemblea è il massimo organo deliberante.

L'Assemblea può essere ordinaria e straordinaria.

L'Assemblea Ordinaria ha il compito di deliberare sulle seguenti materie:

- direttive generali dell'Associazione;
- elezione del Comitato Direttivo e del relativo Presidente;
- elezione del Collegio dei Revisori;
- responsabilità degli Amministratori;
- approvazione del bilancio consuntivo e di quello preventivo;
- ogni e qualsiasi argomento, senza limitazione alcuna, anche non contenuto nel presente statuto purché indicato nell'ordine del giorno.

L'Assemblea Straordinaria ha il compito di deliberare in materia di modifiche allo statuto e sullo scioglimento dell'Associazione;



ARTICOLO 8 – Convocazione dell'Assemblea Generale

L'Assemblea Generale dei soci viene convocata almeno una volta l'anno, entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio, per esaminare il bilancio consuntivo.

La convocazione dell'Assemblea Generale è effettuata dal Presidente del Comitato Direttivo mediante affissione nella bacheca sociale presso la sede legale dell'Associazione o mediante lettera a mezzo posta o a mano contenente l'ordine del giorno e spedita a tutti i soci, all'indirizzo risultante agli atti dell'Associazione, almeno quindici giorni prima della data della riunione.

In caso di urgenza tale termine può essere ridotto a sette giorni prima della data della riunione e la convocazione può essere fatta anche a mezzo di telegramma.

L'Assemblea è altresì convocata dal Presidente quando il Comitato Direttivo lo ritenga necessario o quando ne sia fatta richiesta da almeno il dieci per cento dei soci oppure dal Collegio dei Revisori.

ARTICOLO 9 – Validità dell'Assemblea

L'Assemblea Generale è validamente costituita in prima convocazione quando siano presenti o rappresentati mediante delega scritta almeno la metà dei soci aventi diritto al voto. In seconda convocazione l'Assemblea Generale è validamente costituita qualunque sia il numero dei soci presenti aventi diritto di voto.

Nessun socio può essere portatore di più di cinque deleghe.

ARTICOLO 10 – Deliberazioni dell'Assemblea

Le deliberazioni sono approvate a maggioranza dei soci presenti e di quelli rappresentati aventi diritto al voto.

Le votazioni avvengono in modo palese. Saranno a scrutinio segreto solo se richiesto da almeno la metà dell'Assemblea.

Delle riunioni dell'Assemblea si redige processo verbale firmato dal Presidente e dal Segretario e riportato nell'apposita raccolta o nel Libro dei verbali dell'Assemblea.

ARTICOLO 11 – Il Comitato Direttivo

Il Comitato Direttivo è composto dal Presidente e da un minimo di quattro ad un massimo di quattordici Consiglieri eletti dall'Assemblea.

Il Comitato Direttivo nomina nel suo seno un Vice Presidente e il Segretario Generale.

Inoltre, previo parere favorevole del Collegio sindacale, il Comitato Direttivo può nominare nel suo seno un Presidente Onorario nella persona di un Consigliere che per le sue doti umane e professionali abbia dato particolare impulso allo sviluppo dell'attività della Associazione e al raggiungimento dei fini statutari. Il titolo riveste carattere onorifico e quindi il Presidente Onorario non ha la rappresentanza legale dell'Associazione ed opera alla pari con gli altri Consiglieri.

Il Presidente ed il Comitato Direttivo durano in carica tre anni e sono rieleggibili.

In caso di dimissioni o decesso di un Consigliere l'Assemblea provvederà ad eleggere un nuovo componente del Comitato Direttivo., Il Consigliere così nominato cesserà dalla carica a fine mandato insieme agli altri componenti del Comitato.

ARTICOLO 12 – Convocazione e poteri del Comitato Direttivo

Il Comitato Direttivo è convocato dal Presidente tutte le volte che questi lo ritenga necessario o che ne sia fatta richiesta da due dei suoi membri, e comunque almeno ogni due mesi. La convocazione è



fatta a mezzo di avviso scritto contenente l'ordine del giorno e recapitato almeno cinque giorni prima della riunione; in caso di urgenza essa può essere effettuata almeno un giorno prima.

Il Comitato Direttivo è regolarmente costituito con la presenza della maggioranza dei Consiglieri in carica.

Le deliberazioni sono assunte con voto favorevole della maggioranza dei presenti; in caso di parità prevale il voto del Presidente.

Il Consiglio è presieduto dal Presidente o, in caso di assenza, dal Vice Presidente.

Di ogni seduta deve essere redatto verbale a cura del Segretario Generale o di persona da lui delegata. Il verbale deve essere firmato dal Presidente e dal Segretario Generale e viene riportato nell'apposita raccolta o nel libro dei verbali del Consiglio.

Il Comitato Direttivo è investito di tutti i poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell'Associazione nell'ambito degli indirizzi indicati dall'Assemblea.

In particolare rientrano nei compiti del Comitato Direttivo:

- a) indire le Assemblee Generali;
- b) predisporre il bilancio consuntivo da sottoporre all'Assemblea generale;
- c) determinare le quote associative annue e vitalizie;
- d) deliberare sull'ammissione dei soci;
- e) dare esecuzione a quanto deliberato dall'Assemblea dei soci;
- f) autorizzare il Presidente, ed eventualmente il Vice Presidente e il Responsabile amministrativo, ad operare anche in via disgiunta sui conti correnti bancari e postali dell'Associazione e ad effettuare qualsiasi operazione bancaria e finanziaria in generale;
- g) approvare i progetti relativi alle richieste di intervento pervenute all'Associazione;
- h) autorizzare l'erogazione dei contributi deliberati a favore dei progetti approvati, nei limiti delle disponibilità finanziarie del momento e secondo i criteri di priorità attribuiti ai progetti stessi;
- i) deliberare sull'esclusione dei soci per morosità o altri gravi motivi;
- l) assegnare gli incarichi operativi ai collaboratori volontari;
- m) nominare i collaboratori autonomi fissando il loro compenso;
- n) approvare il Regolamento dell'Associazione e le sue modifiche.

ARTICOLO 13 – Il Presidente e il Vice Presidente

Il Presidente esercita la necessaria azione di impulso e di coordinamento dell'attività dell'Associazione.

Al Presidente compete la rappresentanza legale e la firma sociale dell'Associazione nei confronti dei terzi ed in giudizio.

Il Vice Presidente sostituisce il Presidente e ne esercita le funzioni in caso di assenza o di impedimento di quest'ultimo o anche per mandato dello stesso.

Le funzioni del Segretario Generale sono definite dal Regolamento dell'Associazione approvato dal Comitato Direttivo.

ARTICOLO 14 – Il Collegio dei Revisori

Il Collegio dei Revisori è composto da tre membri effettivi e due supplenti eletti dall'Assemblea Generale anche tra i non soci.

Il Collegio dei Revisori controlla l'amministrazione dell'Associazione, vigila sull'osservanza dello statuto, accerta la regolare tenuta della contabilità sociale, può in ogni momento procedere ad atti di ispezione e controllo.

I Sindaci durano in carica tre anni e sono rieleggibili.

L'incarico di Sindaco è incompatibile con la carica di Consigliere di Amministrazione.



ARTICOLO 15 – Patrimonio e proventi dell'Associazione

Il patrimonio dell'Associazione è costituito dai beni immobili e mobili che le pervengono, a qualsiasi titolo, da elargizioni o contributi da parte di persone fisiche ed enti pubblici e privati nonché dagli avanzi netti di gestione.

Per l'adempimento dei suoi compiti l'Associazione dispone delle seguenti entrate:

- a) le quote associative annuali e vitalizie;
- b) le liberalità di privati sia persone fisiche che giuridiche;
- c) gli introiti realizzati dalle attività istituzionali nonché da quelle ad esse direttamente connesse, anche occasionali;
- d) i contributi di enti pubblici;
- e) i redditi derivanti dal suo patrimonio;
- f) ogni altra entrata che concorra ad incrementare l'attivo sociale.

L'Associazione ha l'obbligo di impiegare tutte le entrate e gli avanzi di gestione esclusivamente per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse, comunque non a fini di lucro.

Al di fuori di dette finalità, all'Associazione è vietato distribuire, anche in modo indiretto, gli avanzi di gestione comunque denominati, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione stessa, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale (*Onlus*).

ARTICOLO 16 – Esercizio sociale e bilanci

L'esercizio sociale si apre il primo gennaio e si chiude il 31 dicembre di ciascun anno.

Alla fine di ogni esercizio il Comitato Direttivo provvede alla compilazione del bilancio consuntivo, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea Generale entro il successivo mese di aprile.

ARTICOLO 17 – Scioglimento dell'Associazione

In caso di suo scioglimento, per qualunque causa, l'Associazione ha l'obbligo di devolvere il suo patrimonio ad altre organizzazioni di volontariato che perseguano scopi sociali analoghi, secondo quanto previsto dalla legge.

ARTICOLO 18 - Controversie

Ogni controversia che dovesse sorgere tra Associazione e soci o tra soci e soci, nonché qualunque controversia relativa all'esecuzione o interpretazione del presente statuto e che possa formare oggetto di compromesso, sarà demandata alla decisione di un Collegio Arbitrale, che giudicherà secondo equità e senza formalità di procedura, dando luogo ad arbitrato irrituale, vincolante definitivamente per le parti.

Il Collegio Arbitrale sarà composto di tre membri di cui uno nominato da ciascuna delle parti ed il terzo scelto dai primi due e in difetto, dal Presidente del Tribunale di Roma.

Per tutto quanto non previsto dal presente statuto valgono le disposizioni di legge vigenti in materia.

Articolo 19 – Norme finali

Per quanto non contenuto nel presente statuto, valgono le norme e i principi del codice civile.

Il Presidente

Gianpiero Castellina

